

DIRITTO DELLO SPORT

Rivista trimestrale di informazione e approfondimento sul diritto, l'organizzazione
e la gestione dello sport e delle attività motorie

GLI INFORTUNI DELL'ATLETA: PROFILI GIURIDICI, SPORTIVI, MEDICI

a cura di
Carlo Bottari

Rivista diretta da
Fabio Roversi-Monaco e Filippo Lubrano

4 | Anno V | **2011**
ottobre-dicembre

BONONIA UNIVERSITY PRESS SPA
Via Farini, 37 - 40124 Bologna
COPIA SAGGIO

DIRITTO DELLO SPORT

RIVISTA TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

PROMOSSA DALLA FONDAZIONE CARLO RIZZOLI PER LE SCIENZE MOTORIE

CON IL CONTRIBUTO DI



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

Periodico trimestrale registrato al Tribunale di Bologna

(n. 7740 – 02/03/2007)

Anno V, n. 4 – ottobre-dicembre 2011

ISBN: 978-88-7395-727-0

CONSIGLIO DIRETTIVO E SCIENTIFICO:

Guido Alpa, Carlo Bottari, Giorgio Cantelli Forti, Luigi Carbone, Roberto Chieppa, Fabio Cintioli, Antonio D'Atena, Pasquale de Lise, Claudio Franchini, Massimo Franzoni, Marco Lipari, Filippo Lubrano, Alberto Maffei Alberti, Andrea Manzella, Giuseppe Morbidelli, Stefano Palazzi, Filippo Patroni Griffi, Angelo Piazza, Fabio Roversi-Monaco, Piero Sandulli, Mario Sanino, Carlo Sica, Salvatore Squarrito, Luigi Stortoni, Carlo Zoli

COMITATO DIRETTIVO:

Carlo Bottari, Roberto Chieppa, Filippo Lubrano, Fabio Roversi-Monaco

DIRETTORE SCIENTIFICO:

Fabio Roversi-Monaco

DIRETTORE EDITORIALE:

Filippo Lubrano

DIRETTORE RESPONSABILE:

Carlo Bottari

REDAZIONE:

Giuseppe Cappiello, Santa D'Innocenzo, Paco D'Onofrio, Massimiliano Iovino, Benedetta Lubrano, Enrico Lubrano, Federica Tosel

© Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie

© Bononia University Press

Tutti i diritti riservati

DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO:

Bononia University Press

via Farini 37 – 40124 Bologna

tel.: (+39) 051 232 882

fax.: (+39) 051 221 019

info@buponline.com

www.buponline.com

SOMMARIO

Introduzione <i>Carlo Bottari</i>	301
I criteri di emersione della responsabilità risarcitoria civile a seguito di infortunio sportivo <i>Angelo Piazza</i>	303
L'infortunio dell'atleta e la responsabilità civile <i>Maurizio Benincasa e Giovanni Sicari</i>	309
Civil liability in sport: the position in Australia <i>Saul Fridman</i>	321
Evoluzione normativa dell'Assicurazione obbligatoria degli infortuni degli sportivi dal decreto legislativo 38/2000 all'attualità <i>Marco Zavalloni</i>	335
Quali parametri di responsabilità per il medico sportivo? <i>Santa D'Innocenzo</i>	339
Infortunio dell'atleta e responsabilità penale <i>Massimiliano Iovino</i>	357

Configurabilità, ambiti di operatività e fondamento della scriminante sportiva <i>Margherita Pittalis</i>	379
Un'esperienza spagnola intorno alla promozione dell'attività fisica e sportiva per la tutela della salute: l'esempio normativo andaluso <i>Francisco Miguel Bombillar Sáenz e Javier Luna Quesada</i>	387
Gli infortuni degli atleti: problematiche giuridiche <i>Paco D'Onofrio</i>	423
Appendice Gli infortuni dell'atleta: profili giuridici, sportivi, medici <i>Stefano Della Villa e Margherita Ricci</i>	427

LA RESPONSABILITÀ CIVILE SPORTIVA IN AUSTRALIA

sintesi a cura di *Margherita Pittalis*

In questa sintesi si porranno in luce le principali caratteristiche dell'attuale sistema normativo australiano, tenendo presente che, nonostante si tratti di ordinamento appartenente ai sistemi di *common law*, e come tale regolamentato su base casistica, notevole importanza riveste il *Civil Liability Act*, che, emanato nel 2002 nel New South Wales, ha dettato principi ai quali le corti sono chiamate ad ispirarsi nelle proprie decisioni.

L'Autore, nel premettere che l'approccio legale alla tematica in oggetto è nella sostanza analogo nei sistemi di *civil law* ed in quelli di *common law*, pone in luce come, fatta eccezione per le condotte lesive intenzionali, la responsabilità civile sportiva, per come si è andato configurando l'orientamento delle corti, ricorre in ipotesi di colpa, che sussisterebbe quando sono cumulativamente presenti i seguenti tre elementi:

- 1) esistenza di un dovere di cautela;
- 2) difetto di un "ragionevole" livello di cautela;
- 3) lesioni a carico di un danneggiato.

Ricorrerebbe un dovere di protezione quando sia "ragionevolmente" prevedibile che l'azione od omissione di un soggetto cagioni danni ad un altro soggetto, con riguardo ai seguenti versanti di relazioni:

a) lesioni cagionate da un atleta ad altro atleta: qui il punto non è l'esistenza di un dovere di cautela, ma l'estensione dello stesso;

b) lesioni cagionate da un atleta ad uno spettatore: di nuovo, l'obiettivo non è determinare se esista un dovere di protezione, ma piuttosto verificare entro quali limiti si possa affermare che lo spettatore assuma il rischio di essere lesa.

Anche coloro che organizzano eventi sportivi sono tenuti ad adottare "ragionevoli" precauzioni per assicurare che i partecipanti o coloro che vi assistono non subiscano lesioni a causa di comportamenti che violano regole, ivi incluse le lesioni che si verificano in aree limitrofe al luogo dell'evento sportivo. Per tali ragioni, gli organizzatori, oltre ad adottare le opportune cautele volte ad evitare sinistri, si assicurano contro la responsabilità civile.

Inoltre, il dovere di cautela può assolversi posizionando idonei avvisi circa i rischi che la specifica attività sportiva comporta; in questo modo, se un soggetto si comporta incautamente nonostante sia stato opportunamente avvisato, si può affermare che abbia consapevolmente accettato il relativo rischio e la responsabilità dell'organizzatore non sorge.

In alcuni casi la mancata predisposizione di avvisi configura di per sé elemento nel senso della violazione dello *standard* di cautela applicabile alla fattispecie.

Un'altra tecnica utilizzata è quella di escludere la responsabilità mediante la sottoscrizione di una clausola contrattuale.

Su tale assetto consolidatosi per effetto delle decisioni di *common law*, è intervenuto nel 2002 il *Civil Liability Act*, emanato nel New South Wales, che ha avuto non solo l'effetto di introdurre innovazioni di fonte normativa, con più generale riferimento alla materia della responsabilità civile per colpa, ma anche quello di modificare in tale ambito regole già esistenti.

In particolare, sulle attività sportive il *Civil Liability Act* dispone:

- sussiste un dovere di cautela ove si sia in presenza di attività ricreative pericolose;
- la responsabilità è esclusa nei casi di rischio intrinseco (c.d. *inherent risk*) ed evidente;
- la responsabilità è esclusa quando un soggetto ha volontariamente assunto il rischio di lesioni;
- la responsabilità ricade sia su coloro che esercitano la propria attività in ambito sportivo professionalmente, sia su coloro che operano come volontari.

Una importante previsione del *Civil Liability Act* è quella di cui alla Sezione 5B in tema di "*Duty of care*", che detta i seguenti principi generali sul dovere di cautela:

1) un soggetto non è negligente ove manchi di adottare precauzioni contro il rischio di danni a terzi, a meno che ricorrano cumulativamente i seguenti elementi:

- il rischio di lesioni fosse prevedibile;
- il rischio di lesioni fosse apprezzabile;
- nella medesima circostanza, una persona ragionevole (c.d. "*reasonable person*") avrebbe adottato simili precauzioni;

2) nel determinare se una persona ragionevole avrebbe adottato precauzioni contro il rischio di lesioni, il giudice deve tenere in considerazione i seguenti elementi:

- la probabilità che il danno si sarebbe verificato se le precauzioni non fossero state adottate;
- la verosimile serietà della lesione;
- il costo necessario per prendere precauzioni al fine di evitare il rischio di lesioni;
- l'utilità sociale (c.d. "*social utility*") dell'attività che crea il rischio di lesioni.

Un aspetto sul quale la normativa del 2002 ha inteso chiaramente innovare la *common law* è quello della esclusione della responsabilità per le attività ricreative pericolose.

Per attività ricreativa si intende, ai sensi della Sezione 5K: "*qualsiasi sport, organizzato o meno, e qualsiasi attività intrapresa per divertimento, relax o diletto*", e viene considerato "pericoloso" se comporta un "*apprezzabile grado di rischio di lesioni fisiche*".

La Sezione 5L del *Civil Liability Act 2002* prevede:

- una persona non risponde per colpa in caso di lesioni provocate ad altri per effetto del concretizzarsi di un rischio evidente (c.d. "*obvious risk*") insito in una attività pericolosa intrapresa dal danneggiato.

La normativa delinea altresì come segue la nozione di "*obvious risk*" alla Sezione 5F:

- un "*obvious risk*" di lesioni è quel rischio che, in una data situazione, sarebbe apparso scontato ad una persona ragionevole nella medesima situazione;

- gli "*obvious risks*" ricomprendono i rischi di lesioni che siano evidenti od oggetto di fatto notorio;

- un rischio che qualcosa avvenga può essere "*obvious*" nonostante vi sia una scarsa probabilità del suo verificarsi;

- un rischio può essere "*obvious*" nonostante il rischio, od una condizione del suo verificarsi, non sia di rilievo, notevole o materialmente osservabile.

La normativa rafforza la nozione di responsabilità personale nel prevedere che non sussiste il dovere di posizionare avvisi di pericolo in caso di "*obvious risk*"; il risultato concreto di tale previsione è una inversione dell'onere della prova applicato normalmente nei casi di colpa, nel senso che si presume che una persona abbia avuto consapevolezza di un rischio "ovvio", "evidente", a meno che provi il contrario, laddove invece la *common law* prevedeva a carico del potenziale danneggiante, convenuto in giudizio, l'onere di provare la consapevolezza dell'attore danneggiato e l'assunzione del rischio di lesioni.

La normativa tutela in maniera significativa coloro che fanno uso di avvisi di pericolo e di clausole di esclusione della responsabilità.

La Sezione 5M prevede infatti:

1) una persona non è tenuta al dovere di adoperarsi affinché un'altra persona che abbia intrapreso un'attività ricreativa usi cautela riguardo ai rischi di lesioni di un'attività, se il rischio sia stato oggetto di un avviso rivolto al danneggiato.

Quanto ai principi di *common law* relativi alle clausole di esclusione della responsabilità, si richiede che gli avvisi di pericolo vengano dati in modo tale da fare in maniera che i destinatari degli stessi possano effettivamente accorgersene, secondo la seguente previsione:

2) agli effetti delle presenti disposizioni, un idoneo avviso di pericolo ad una persona relativamente ad un'attività ricreativa è un avvertimento che venga dato in una maniera tale che ci si possa ragionevolmente attendere che tale persona intraprenda l'attività ricreativa dopo essere stata avvisata del rischio che la stessa comporta; peraltro il potenziale convenuto non è tenuto ad accertarsi che la persona abbia ricevuto o compreso l'avvertimento o fosse in grado di riceverlo o comprenderlo.

Non è necessario che il rischio di cui agli avvisi di pericolo sia specifico, ma è sufficiente che si tratti di un avviso che si riferisca in via generale ad una categoria di rischi.

Conclusivamente, l'Autore rileva che l'intervento del Legislatore nel New South Wales rappresenta una curiosa combinazione di innovazioni e modifiche relativa-

mente ai principi giurisprudenziali di *common law* in tema di colpa, e che certamente è un'occasione per fornire argomenti difensivi e nuove definizioni. Tuttavia, se è vero che la normativa è nata per ridurre il ruolo dell'avvocato nei casi di cui trattasi, l'incertezza del linguaggio, combinata con la naturale inclinazione dei danneggiati potenziali attori in giudizio, renderanno comunque indispensabile il ricorso agli avvocati.

Introduzione

Carlo Bottari

I criteri di emersione della responsabilità risarcitoria civile a seguito di infortunio sportivo

Angelo Piazza

L'infortunio dell'atleta e la responsabilità civile

Maurizio Benincasa e Giovanni Sicari

Civil liability in sport: the position in Australia

Saul Fridman

Evoluzione normativa dell'Assicurazione obbligatoria degli infortuni degli sportivi dal decreto legislativo 38/2000 all'attualità

Marco Zavalloni

Quali parametri di responsabilità per il medico sportivo?

Santa D'Innocenzo

Infortunio dell'atleta e responsabilità penale

Massimiliano Iovino

Configurabilità, ambiti di operatività e fondamento della scriminante sportiva

Margherita Pittalis

Un'esperienza spagnola intorno alla promozione dell'attività fisica e sportiva per la tutela della salute: l'esempio normativo andaluso

Francisco Miguel Bombillar Sáenz e Javier Luna Quesada

Gli infortuni degli atleti: problematiche giuridiche

Paco D'Onofrio

Appendice

Gli infortuni dell'atleta: profili giuridici, sportivi, medici

Stefano Della Villa e Margherita Ricci

€ 40,00

ISBN 978-88-7395-727-0



9 788873 957270